



## PIANO DI ZONA DISTRETTO DI VOGHERA

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA E LA FONDAZIONE ADOLESCERE DI VOGHERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE.

### PREMESSO

- che la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", all'art. 19 promuove la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva;
- che la Fondazione Adolescere possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;
- che L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA intende riconoscere e promuovere l'attività oggetto della presente convenzione realizzate dalla Fondazione nell'ambito del proprio territorio di competenza;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. 1353 del 25.02.2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità;

VISTO il Decreto n. 5591 del 20.06.2011 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale Regione Lombardia "Determinazioni in ordine agli schemi di convenzione tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore in attuazione della DGR n. 1353/2011;

### TRA

L'UNIONE TERRE DEI MALASPINA con sede in Ponte Nizza Via Roma, 45 C.F.: 95035010180 rappresentato dal Sig. Milanesi Andrea in qualità di Presidente,

### E

La Fondazione Adolescere di Voghera, con sede in Voghera, Viale Repubblica, 25, codice fiscale 86001570182, rappresentata dalla Sig.ra Silvia Armandola, in qualità D.G. e legale rappresentante;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la gestione dello svolgimento delle attività socio assistenziali relative alla Tutela Minorile.

Gli interventi previsti dalla presente convenzione hanno ad oggetto le funzioni socio-assistenziali di tutela minorile relative a:

- programmazione e realizzazione di interventi di sostegno e trattamento rivolti al minore ed al suo nucleo familiare, anche sulla base di provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- interventi a favore di minori che hanno commesso reati;
- interventi sui minori devianti e/o a rischio di emarginazione;

- interventi relativi a situazioni di trascuratezza, abbandono, maltrattamenti, abuso;
- gestione delle situazioni inerenti il procedimento di adozione nazionale ed internazionale nonché gli affidamenti di minori, siano essi giudiziali che consensuali;
- ogni altra attività che il soggetto gestore ritenesse necessaria e funzionale ad un corretto intervento di prevenzione, rimozione e protezione da tutte le fonti di pregiudizio al minore che dovessero essere rilevate, fermo restando l'obbligo, così come di seguito specificato, di informare tempestivamente l'Unione di riferimento e, se del caso, l'Autorità Giudiziaria competente.

Sono in carico all'Unione le situazioni relative a problemi economici della famiglia complessivamente intesi e che possono trovare soluzioni in interventi quali contributi per la casa, per le utenze, esonero rette mense/trasporti, ecc. attinenti ai minori in tutela.

La Fondazione, relativamente alle attività previste dalla presente convenzione, assume la veste di soggetto gestore, nel rispetto della titolarità delle funzioni istituzionali relative, che permane in capo all'Unione.

La Fondazione per la gestione degli interventi delegati rende disponibile il proprio personale qualificato, usufruendo in via prioritaria degli specifici servizi erogati dall'Unione che si rendessero di volta in volta necessari in relazione al caso concreto.

L'attività di gestione qui descritta è regolata esclusivamente dalle clausole della Convenzione stessa in quanto compatibili con la legislazione pro tempore vigente.

Nessuna modifica avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto dalle parti stesse. In nessun caso i contenuti dell'accordo di cui al presente atto pubblico si intenderanno tacitamente rinnovati.

Alla scadenza naturale della Convenzione, l'Unione si riserva la facoltà di prorogare l'efficacia della stessa, dandone comunicazione al soggetto gestore almeno un mese prima della scadenza.

Al termine di ogni anno solare e comunque alla scadenza della validità della Convenzione, la Fondazione presenterà all'Unione firmataria una relazione sull'attività svolta.

La Fondazione attua gli interventi necessari per l'attività che l'Unione delega con la presente Convenzione, secondo le modalità di seguito dettagliate.

La Fondazione, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a:

- assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi svolti;
- ottenere il previo assenso formale e vincolante dell'Unione interessata per tutti quegli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesima Unione;
- conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere all'Unione la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti utili alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- trasmettere periodicamente all'Unione copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione della presente Convenzione, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti;
- trasmettere annualmente una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione precedente.

La Fondazione, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dalla presente Convenzione, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari ai fini della "tutela minori", siano essi predisposti dall'autorità giudiziaria (con le prescrizioni del caso), siano essi frutto di un'offerta di sostegno alla famiglia senza che, a quello stadio, sia già intervenuta una pronuncia di un organo giurisdizionale, fermo restando l'obbligo della tempestiva, e quando possibile previa, informazione dettagliata dall'Unione di riferimento e, se del caso, all'Autorità Giudiziaria competente.

Nei casi di collocamento extra familiare il soggetto gestore interviene secondo le seguenti modalità:

- segnalazione all'Unione, accompagnata da una relazione degli operatori che hanno in carico la situazione, dalla quale emergano approfondite motivazioni in merito alla scelta del collocamento extra-familiare e della tipologia di struttura, nonché indicazioni sulla durata temporale prevista e sul progetto stilato sulla situazione;
- conferma da parte dell'Unione, con previsione della copertura finanziaria, all'inserimento extra-familiare del minore;
- comunicazione da parte del soggetto gestore dell'avvenuto inserimento del minore (in caso di situazioni di emergenza, che possono eccezionalmente verificarsi, la Fondazione è autorizzata ad intervenire immediatamente, dandone successiva comunicazione, nei tempi più brevi possibili, all'Unione interessata, che provvederà ad assumersi i relativi oneri economici).

La Fondazione si impegna a trasmettere integralmente le relazioni degli operatori sui casi seguiti.

L'Unione firmataria della presente Convenzione si impegna a:

- fornire la propria collaborazione in ordine al raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione tramite i propri Servizi direttamente gestiti, con particolare riferimento ai Servizi sociali, rendendo disponibili le altre risorse proprie che si rendessero a tal fine necessarie (relative ad esempio al servizio Spazio Neutro, ai trasporti per l'utenza, erogazione di sussidi, ecc.);

- garantire tempestivamente il pagamento degli oneri di propria competenza secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
- trasmettere reciprocamente gli atti riferiti alla tutela minorile del soggetto gestore utili al monitoraggio dell'andamento della gestione medesima.

## Art. 2

### RISORSE UMANE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, Fondazione Adollescere mette a disposizione il seguente personale: n. 4 Assistenti sociali part time, n. 2 Psicologi part time, Esperto di Diritto Minorile e dei Servizi Sociali.

La Fondazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze.

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Il personale fornito dalla Fondazione operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al Responsabile individuato dalla Fondazione.

La Fondazione si impegna a:

- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## Art. 3

### RESPONSABILI REALIZZAZIONE INTERVENTI

Sia Fondazione Adollescere che l'Unione sono tenute a identificare e segnalare all'altra parte il Responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Fondazione Adollescere predispose un programma operativo per la realizzazione degli interventi e ne concorda i contenuti con l'Unione.

Fondazione Adollescere si impegna affinché le attività programmate siano svolte con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile identificato l'Unione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile identificato da Fondazione Adollescere ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

I Responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

I Responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il Responsabile individuato da Fondazione Adollescere presenta all'Unione una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

## Art. 4

### ASSICURAZIONE

La Fondazione Adollescere provvede alla copertura assicurativa di legge del personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.

## Art. 5

### SEDE ATTIVITA'

La sede dell'attività è presso Villa Balma, in Viale Repubblica, 39.

L'Unione indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dalla Fondazione.

La Fondazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.

Art. 6  
STRUTTURE E ATTREZZATURE

La Fondazione mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione le strutture e le attrezzature necessarie.

Art. 7  
IMPORTO DEI SERVIZI

Il prezzo riconosciuto alla Fondazione per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 4,80 (quattro/80) per abitante.

L'Unione firmataria della presente convenzione, afferente al Piano di Zona di Voghera, conferisce alla Fondazione Adolescere la quota annua di € 4,80 (quattro/80) per abitante.

Tale quota è stabilita in base ai costi preventivati e necessari a garantire lo svolgimento di dette attività, mediante il criterio del riparto, in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione.

Tali oneri dovranno essere formalmente impegnati dall'Unione e trasferiti alla Fondazione Adolescere nella misura del 50% del previsto stanziamento entro la data del 31 gennaio di ogni anno e per il restante 50% entro il 31 luglio dello stesso anno di riferimento.

La suindicata quota annuale è suscettibile di modifica, di anno in anno, dietro motivata richiesta di ciascuno dei firmatari della presente Convenzione ed in base a parametri condivisi.

I costi relativi alla realizzazione di interventi specifici quali inserimento in strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e comunità di tipo familiare, servizio di Spazio Neutro, contributo alle famiglie affidatarie, costo degli educatori che svolgono assistenza domiciliare e simili, sono a carico dell'Unione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le attività ricomprese nel Servizio Spazio Neutro sono garantite da Fondazione Adolescere secondo le modalità e i costi stabiliti ( "in appendice" ).

La relazione sull'attività svolta è presentata a semplice richiesta dell'Unione e comunque, al termine di ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l'attività svolta.

All'Unione è affidato il compito di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività relazionata.

Art. 8

DURATA

La presente convenzione ha validità dal **01/05/2021** al **31/12/2022** (20 mesi) su indicazione del committente – durata minima anni 01

Art. 9

VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Unione assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate da Fondazione Adolescere attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico della Fondazione.

Fondazione Adolescere è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Unione.

Art.10  
RISERVATEZZA

Fondazione Adolescere si impegna a mantenere riservata e a non divulgare a terzi estranei la documentazione in possesso, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata che non sia resa nota dall'Amministrazione ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dall'Amministrazione.

Si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento del servizio, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

Fondazione Adolescere tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003), assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

Art.11  
RISOLUZIONE

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte di Fondazione Adolescere degli impegni assunti senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Fondazione stessa fino al ricevimento della diffida.

La Fondazione Adolescere può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione degli impegni assunti.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per la Fondazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, la Fondazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal Registro delle Persone Giuridiche.

Art. 12  
CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Foro competente è il Foro di Voghera.

Art. 13  
SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

L'imposta di bollo e di registro, se dovute, sono a carico dell'Unione.

Per la Fondazione



Per l'Unione Terre dei Malaspina